



Comune di S. Alessio Siculo

(Città metropolitana di Messina)

DETERMINA N.322 DEL 28-12-16

OGGETTO: Liquidazione debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.45/2014 della Corte d'Appello di Messina- Cooperativa Giovanni XXIII C/ Comune S.Alessio S.(Acconto ultima annualità con scadenza 31/12/2016)

Il Responsabile dell'Area amministrativa

Premesso che:

- la Cooperativa arl Giovanni XXIII era proprietaria di un terreno sito in S.Alessio S., in catasto al fg.4, particella 183;
- con ordinanza del 02/02/1988 n.62 il Comune di S.Alessio Siculo ha disposto l'occupazione d'urgenza di una porzione di 800 mq. del terreno, per la costruzione della locale Caserma dei carabinieri;
- il progettista Ing. Antonino D'Aveni ha quantificato in £.8590 l'indennità base considerando il terreno coltivato ad agrumeto;
- con ordinanza n.37 del 18/05/2001, a firma del dirigente dell'UTC, è stata fissata l'indennità di occupazione in £ 13.173.333(somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti);
- la Cooperativa con sede in via Naz.le, in persona del presidente e legale rappresentante sig. Biondo Giovanni, elettivamente domiciliato in Messina, via Ugo Bassi n.159 is 81 ha inoltrato atto di citazione, acquisto al n/prot.n.5237 del 10/09/2001, presso la Corte D'Appello di Messina ed ha intrapreso azione giudiziaria nei confronti del Comune di S.Alessio S. relativamente alla quantificazione delle indennità di esproprio (ritenute non congrue) per l'occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti all'esecuzione dell'opera;
- con delibera di G. M. n. 148 del 24/09/001, si conferiva incarico all'avv. Achille Parisi, con studio in piazza Cairoli, 65 Messina per opporsi all'atto di citazione;
- con ordinanza n.3363/03 il giudice della Corte D'Appello di Messina ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio nominando il CTU: Giuseppe Furrer;
- Con delibera di GM.n.134 del 23/10/003 il comune di S.Alessio S. ha nominato un consulente tecnico di parte: Ing. Armando Mellini, per agire in contraddittorio con il CTU per l'esatta quantificazione dell'indennità di esproprio;
- il CTU Giuseppe Furrer in data 15/04/2004 consegnava la relazione di consulenza nella causa civile iscritta al n.796/001, determinando il valore complessivo in € 88.429,86 (indennità di espropriazione e di occupazione);
- l'ing. Mellini con nota prot.n.4756 del 06/07/2004 ha mosso dei rilievi critici alla relazione del CTU, ribadendo la congruità della somma determinata dal Comune di S.Alessio S.;
- in data 16/02/2009 la Corte d'Appello del Tribunale di Messina conferiva al dott. Giuseppe Ristagno l'incarico per una nuova consulenza tecnica di ufficio;

- con sentenza parziale del 19/11/2011, la Corte d'Appello di Messina ha rigettato l'eccezione di decadenza dell'azione di cui all'art.19 della legge 71/865 per il mancato rispetto del termine di giorni 30, avanzata dal Comune convenuto ed ha disposto una ulteriore consulenza tecnica al fine di determinare il valore del terreno agricolo(ordinanza del 25/11/2011- consulente Ristagno);
- in funzione del procedimento estimativo,il consulente Ristagno ha determinato il valore del bene espropriato in € 40,00 al mq. per un valore complessivo di € 32.000,00;
- la sentenza n.45 del 10/01/2014 emessa dalla Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, ed asseverata al n/prot,n.3513 del 03/06/2014 così statuisce:
 - a) il Comune di S.Alessio Siculo è tenuto al pagamento della indennità di occupazione legittima in favore della Cooperativa Giovanni XXIII ed a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti, previo congruaglio con le somme già depositate, l'importo complessivo di € 9.590,00 a titolo di indennità di occupazione legittima, con interessi legali dalla scadenza di ciascun anno di occupazione sino al soddisfo, nonché a titolo di indennità di esproprio la somma di € 23.000,00, con gli interessi legali sino al soddisfo, che decorrono dalla data del decreto di esproprio;
 - b) condanna il Comune convenuto al pagamento in favore della parte attrice delle spese di giudizio che liquida, in applicazione del DL 24/01/2012 n.1, convertito in l.24 marzo 2012 e del successivo regolamento e per le varie fasi di giudizio, in complessivi € 6.744,00 di cui € 4.144,50 per spese delle consulenze tecniche oltre Iva e Cpa;
- con nota prot.n.6636 dell' 08/10/2014, l'Amministrazione comunale, stante l'indisponibilità finanziaria, ai sensi degli art.193 e 194, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000, ha comunicato la volontà di riconoscere il debito derivante dalla sentenza n.45/2014 con la distribuzione dell'importo complessivo in tre esercizi finanziari (2014-2015-2016) e ha chiesto, altresì, la riduzione degli interessi legali;
con nota di riscontro datata 10/10/2014, asseverata al n/prot.n 6905 del 16/10/2014 l'avv. Stefano Principato, a nome della Cooperativa, ha accettato la definizione della pendenza, con lo svincolo immediato delle somme già versate alla Cassa Depositi e Prestiti per l'importo di € 6.803,46 e con il pagamento di € 51.000,00 da versare in tre rate di pari importo, entro le scadenze del 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016, ha accettato, altresì, l'abbattimento degli interessi nella misura del 53% sugli interessi determinati alla data del 10.10.2014 per € 29.980,25 per un importo transatto di € 15.960,00, dando atto che sono stati comunque calcolati gli interessi legali fino al soddisfo;
- con ulteriore nota acquisita al n/prot. 6972 del 20/10/2014, l'avv. Stefano Principato conferma integralmente quanto comunicato con precedente nota del 10/10/2014 e sollecita il Comune a predisporre gli atti conseguenziali.

Considerato che ai sensi dell'art.194 lett. a) del D. Lgs n.267/2000 è stato riconosciuto il debito fuori bilancio di € 51.000,00, giusta delibera di CC.n.46 del 27/10/2014, ove, altresì, su accordo delle parti si prevedeva una liquidazione rateale in tre esercizi finanziari così ripartita:

€ 17.000,00 entro il 31/12/2014, € 17.000,00 entro il 31/12/2015, € 17.000,00 entro il 31/12/2016;

Che alla data odierna sono state liquidate le annualità relative agli anni 2014 e 2015 e che occorre liquidare l'ultima rata con scadenza il 31/12/2016;

Che con delibera n. 28 del 27.09.2016 il Consiglio comunale ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243 bis e segg. del D.Lgs. 267/2000;

Che ai sensi dell'art. 243 bis, comma 5, del TUEL il consiglio dell'ente locale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di cui al punto precedente delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di 10 anni, compreso quello in corso;

Che, per quanto esposto, con nota, acquisita al n/prot.n.9448 del 15/12/2016 l'avv. Stefano Principato ha comunicato il credito complessivo vantato dalla Coop.va suindicata e ha comunicato, altresì, la disponibilità ad accettare un nuovo accordo transattivo così distinto: in

acconto la liquidazione della somma di € 1.000,00 entro il 31/12/2016 , la restante somma da liquidare in due tranches: 30/06/2017, 30/06/2019, con espressa rinuncia agli interessi maturati e maturandi;

Rilevato, altresì, che con delibera di GM n.95 del 24.12.2016 è stato adottato lo schema del bilancio di previsione 2016-2018;

Visti gli artt.193-194 del T.U. n. 267/2000;


Vista la determina Sindacale n. 2 dell'01.02.2013 di individuazione del responsabile dell'area amministrativa con contestuale assegnazione del personale;

Vista,altresì, la determina sindacale n.11 del 01/09/2016 con la quale è stato nominato il segretario Comunale , quale responsabile dell'area economico- finanziaria;

DETERMINA

1. **Di stabilire** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di liquidare** l'acconto di € 1.000,00 sull'ultima annualità(importo complessivo di € 17.000,00- con scadenza il 31/12/2016- delibera di CC.n.46 del 27/10/2014) , derivante dalla sentenza n. 45 del 10/01/2014, emessa dalla 1° Sezione civile della Corte d'Appello di Messina, notificata al Comune di S.Alessio S, tramite raccomandata il 28/05/2014, passata in giudicato, nel procedimento iscritto al n.796/2001, vertente tra Cooperativa arl Giovanni XXIII in persona del presidente e rappresentante legale : sig Biondo Giovanni e il Comune di S.Alessio S.,come da nota inoltrata dall'avv. Stefano Principato ed asseverata al n/prot.in data 9448 del 15/12/2016;
3. **Di imputare** la spesa di € 1,000,00(a titolo di acconto sull'ultima annualità di € 17.000,00),come da attestazione del responsabile dell'area economico- finanziaria(delibera di CC.n.46/2014);
4. **Di dare corso** alla pubblicazione del presente dispositivo, ai sensi del D.Lgs n.33/2013.

Il responsabile del procedimento



Il responsabile dell'Area Amministrativa



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."f" della L.R. n.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE Favore

Li 28/12/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Signature]

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "f" della L.R.48/91;

VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica sulla proposta di determinazione

ESPRIME

PARERE Favore

Li 28-12-16

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 1000,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice 01.11-1.10.99.99.999 (cap 2461)

Competenza X

Residui _____

Intervento Imp 5

Codice _____

Competenza _____

Residui _____

Intervento _____

Li 28-12-16



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]